

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 040/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 023/CGF – RIUNIONE DEL 17 SETTEMBRE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNACCI MARCO SEGUITO GARA ASCOLI/MANTOVA DEL 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 dell'8.9.2009)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara Ascoli/Mantova del 6.9.2009, valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 55 dell'8.9.2009, ha inflitto al calciatore Marco Bernacci, tesserato per la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive di gara, *“per avere, al 32° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo al volto”*.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Ascoli Calcio 1898, la quale ha sostenuto, in sintesi, *(i)* che il Bernacci è stato provocato dalla condotta del calciatore del Mantova Fissore, *(ii)* che il Bernacci non ha colpito quest'ultimo e *(iii)* che, comunque, il gesto commesso dal Bernacci stesso non può essere definito fatto di condotta violenta, in quanto dalle immagini televisive, di cui la ricorrente ha richiesto l'acquisizione agli atti, si evince come il giocatore non assuma atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'avversario ma, invece, li subisca. Per tali motivi la società Ascoli Calcio 1898 ha chiesto di annullare o ridurre il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Marco Bernacci.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 17.9.2009, è presente per la ricorrente l'avv. Massimo Ciardullo, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel reclamo.

Preliminarmente, la Corte rigetta la richiesta della ricorrente di acquisire agli atti le immagini televisive dei fatti oggetto di giudizio. Ai sensi dell'art. 35, comma 1.3., C.G.S, infatti, l'ammissione di tale mezzo di prova è limitata ai soli *“fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo”* ovvero qualora i provvedimenti del direttore di gara siano stati assunti nei confronti di soggetto erroneamente individuato. Il caso in esame non rientra tra le circostanze espressamente previste dalla richiamata disposizione.

In ordine, invece, alla condotta tenuta dal calciatore Bernacci, la Corte, esaminati gli atti, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo, in quanto la dinamica dei fatti, per come rivalutata, appare tale da evidenziare un atteggiamento del calciatore dell'Ascoli non particolarmente grave in un contesto di reciproche scorrettezze.

Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bernacci Marco per 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DOMENICO CRISCITO, SEGUITO GARA GENOA/NAPOLI DEL 13.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 15.9.2009)

Con reclamo con procedimento d'urgenza ritualmente proposto, il Genoa Cricket F.C. S.p.A. ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti indicata in epigrafe con la quale il calciatore Criscito Domenico è stato squalificato per 2 giornate effettive di gara per avere, al 28° del primo tempo, rivolto all'arbitro una espressione ingiuriosa.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito sostanzialmente che non vi era la certezza oggettiva che il destinatario dell'epiteto fosse l'arbitro, concludendo, in via principale per l'annullamento della sanzione ed in subordine per la riduzione della stessa ad una giornata effettiva di gara.

Alla seduta del 17.9.2009, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi di gravame, concludendo in conformità.

Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Infatti, la descrizione dell'episodio, che ha avuto come protagonista il Criscito, operata dall'arbitro non si presta ad alcun equivoco avendo egli precisato che il Criscito aveva alzato il braccio e guardandolo gli aveva gridato una espressione ingiuriosa.

Nessun dubbio, quindi, come diversamente sostenuto dalla reclamante, che il destinatario fosse l'arbitro il quale, nel frangente, a seguito di uno scontro di gioco avvenuto tra il Criscito ed un suo avversario della squadra del Napoli, aveva fischiato una punizione a favore di quest'ultima.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedura d'urgenza del Genoa Cricket and F.C. di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete